

# TI\_GERICHTE 35.2023.76 vom 21. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2023.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.76)

FR: TI\_GERICHTE 35.2023.76 du 21 février 2024

IT: TI\_GERICHTE 35.2023.76 del 21 febbraio 2024

## Regeste

Discussa oggettivazione di disturbi imputabili a una presunta lesione nervosa.  
Oggettivazione non ammessa e, quindi, esame dell'adeguatezza secondo la DTF 115 V 133.  
Infortunio insignificante e adeguatezza negata a priori

## Erwägungen

### E. 24

settembre 2013, riguardante una fattispecie in cui, a fronte di una sospetta lesione del ramo superficiale del nervo radiale e del ramo dorsale del nervo ulnare, non oggettivabile mediante un'elettroencefalografia convenzionale, il chirurgo della mano aveva proposto un metodo invasivo con micro-elettrodi). In esito alle considerazioni che precedono, ricordato che è la giurisprudenza federale ad esigere che, affinché si possa parlare di disturbi organici oggettivabili, i risultati ottenuti vengano confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. supra, consid. 2.3.), questo Tribunale deve dunque confermare la conclusione alla quale era già pervenuto nel suo precedente giudizio. In quell'occasione, esso aveva in effetti condiviso "(...) la posizione dell'amministrazione, nella misura in cui ha concluso che i disturbi neurologici denunciati dall'insorgente non sono stati sufficientemente oggettivati ai sensi della giurisprudenza federale appena citata." (doc. 111, p. 13). 2.7. Per quanto concerne la problematica muscolare interessante l'arto inferiore sinistro denunciata dall'assicurata, con la pronunzia 35.2019.16 il TCA ha rinviato gli atti all'CO 1 affinché ordinasse una perizia medica volta a stabilire se quei disturbi "costituiscono un danno alla salute oggettivabile ai sensi della giurisprudenza federale e, se sì, se essi si sono trovati in una relazione causale naturale con l'evento assicurato anche dopo il 6 giugno 2018. Nell'affermativa, l'ulteriore obbligo a prestazioni non potrebbe essere negato per assenza d'adeguatezza" (doc. 111, p. 15). Con perizia del 22 giugno 2021 - disposta dall'amministrazione dopo aver concesso alla rappresentante della ricorrente la possibilità di pronunciarsi sul perito designato e sul catalogo dei quesiti da sottoporli (cfr. doc. 112) -, il dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha negato che, al più tardi dal mese di settembre 2018, i disturbi muscolari correlassero ancora con un danno alla salute oggettivabile, e ciò sulla base alle seguenti considerazioni: "(...) L'analisi della situazione in ottica ortopedica aveva già fatto oggetto di una valutazione specialistica in data 10.9.2018. In quel frangente il dr. \_\_\_\_\_ non aveva trovato delle alterazioni strutturali o delle spiegazioni di tipo ortopedico per i disturbi accusati dalla signora RI 1. Esso aveva unicamente consigliato di rinforzare la muscolatura, ritenuta sicuramente ipotrofica, se possibile lavorando anche leggermente oltre la soglia del dolore. Anche in occasione dell'esame effettuato da parte mia non vengono riscontrati dei reperti patologici di natura ortopedica in corrispondenza dell'anca, del ginocchio, rispettivamente

della coscia sinistra, suscettibili di correlare con i disturbi riferiti dalla signora RI 1. Da notarsi per contro la presenza di un alluce rigido a sinistra, suscettibile di correlare con le difficoltà riferite dalla signora RI 1 al carico dell'avampiede, come per esempio nel camminare in salita, nel fare le scale, nel calzare delle scarpe con tacchi, ... La risonanza magnetica comparativa effettuata in data 26.6.2020 non ha documentato nessuna alterazione morfo-strutturale della muscolatura, in particolare nessuna differenza volumetrica, nessuna atrofia muscolare, nessuna involuzione lipomatosa focale. Malgrado l'assenza di una differenza volumetrica muscolare alla risonanza magnetica comparativa del 26.6.2020, all'esame clinico viene riscontrata una disuguaglianza della circonferenza delle cosce di 1.5 cm, rispettivamente di 2.5 cm, più stretta a sinistra, a 7 cm rispettivamente a 15 cm al disopra della rotula. Queste misurazioni risultano essere in linea con il centimetro di differenza ritenuto dal dr. \_\_\_\_\_ nel rapporto del 18.4.2018 e dal dr. \_\_\_\_\_ in quello dell'8.6.2018. Differenza della circonferenza delle cosce non riconducibile quindi al volume muscolare. Nei rapporti del 20.3.2018 e del 4.4.2018 il dr. \_\_\_\_\_ fa stato di una ipotrofia muscolare del quadricipite stimata a -40%. Descrivendo il quadro clinico esso ritiene per contro la presenza di circonferenze quasi simmetriche e di una leggera ipotrofia del quadricipite sinistro. Sulla base del tenore degli atti a mia disposizione, il valore del 40% è stato ragionevolmente ripreso dal rapporto del fisioterapista signor \_\_\_\_\_ (documento 41 allegato alla prescrizione del 25.1.2018). Il terapeuta fa tuttavia esplicitamente riferimento ad una ipostenia, cioè alla "riduzione della forza quantificabile" e non ad una ipotrofia (riduzione del volume) come erroneamente ripreso dal dr. \_\_\_\_\_.

Da notarsi che nel rapporto del 29.1.2018 la dr.ssa \_\_\_\_\_ riferiva di aver eseguito un esame elettromiografico che non mostrava alterazioni del funzionamento muscolare. Assenza di un danno organico neurologico alla base della debolezza muscolare confermata pure dal dr. \_\_\_\_\_. Debolezza dello sviluppo della forza muscolare non riconducibile quindi a nessun danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico.

Complessivamente: - Assenza di reperti clinici oggettivabili di competenza ortopedica suscettibili di correlare con i disturbi riferiti dalla signora RI 1  
(come già fu il caso in occasione della visita presso il dr. \_\_\_\_\_ del 10.9.2018). - Alla risonanza magnetica comparativa delle cosce del 26.6.2020 assenza di alterazioni morfo-strutturali muscolari. Assenza in particolare di una differenza volumetrica tra i muscoli vasti laterali, di un'atrofia muscolare, di un'involuzione lipomatosa focale. - Diseguaglianze della circonferenza delle cosce non riconducibili ad una differenza volumetrica muscolare. - Diminuzione dello sviluppo della forza muscolare alla coscia sinistra non riconducibile a nessun danno, né strutturale muscolare, né organico neurologico." (doc. 118 – il corsivo è del redattore) Tutto ben considerato, questa Corte non ha motivo alcuno di scostarsi dall'approfondita e motivata valutazione espressa dallo specialista incaricato dall'assicuratore resistente, prendendo debitamente in considerazione i dati anamnestici contenuti negli atti a sua disposizione e quanto da lui stesso refertato a margine della consultazione peritale del 15 maggio 2020. D'altro canto, dalla restante documentazione medica non emergono indizi concreti (cfr., su questo aspetto, la STF 9C\_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata), suscettibili di generare dei dubbi a proposito della fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il dott. \_\_\_\_\_. In questo senso, va ancora rilevato che, pronunciandosi in merito all'eziologia dei tremori e degli spasmi muscolari denunciati dall'insorgente, i medici della Clinica di neurologia dell'\_\_\_\_\_ hanno ritenuto trattarsi di disturbi funzionali, ovvero senza un chiaro correlato organico, in ogni caso non giustificabili con la

pretesa lesione del nervo cutaneo femorale laterale sinistro (cfr. doc. GG), rispettivamente non valutabili in quanto non presenti in occasione delle loro consultazioni (cfr. doc. II). Stante tutto quanto precede, è dunque lecito concludere - senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori -, che al più tardi da settembre 2018 (anche) i disturbi di natura muscolare non correlavano più con un danno organico oggettivabile. 2.8. Accertato che per i disturbi (neurologici e muscolari) riferiti dall'assicurata non è stato oggettivato alcun correlato organico (cfr. supra, consid. 2.6. e 2.7.), in ossequio alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), l'esame della causalità naturale viene momentaneamente sospeso, per procedere a una valutazione particolare dell'adeguatezza in applicazione dei criteri sviluppati in caso di elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133). Conformemente alla giurisprudenza, l'esame dell'adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l'assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell'assicurazione per l'invalidità si sono conclusi. La Corte federale ha inoltre precisato che la questione del "sensibile miglioramento" di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti). Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell'AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della ricorrente. Ora, considerato che, al più tardi dal settembre 2018, la sintomatologia lamentata dall'assicurata era priva di sostrato organico oggettivabile e tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, i provvedimenti sanitari volti al trattamento di disturbi per i quali non è stato possibile oggettivare un correlato organico non rappresentano un ostacolo alla stabilizzazione dello stato di salute (cfr. STF 8C\_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2; STCA 35.2015.20 del 9 novembre 2015 consid. 2.2.6, cresciuta incontestata in giudicato), all'CO 1 non si può rimproverare di aver prematuramente valutato l'adeguatezza del nesso causale. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione al sinistro del maggio 2017, bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di quest'ultimo. Dal questionario compilato dalla ricorrente il 14 giugno 2017 e dal rapporto relativo alla sua audizione di uguale data si evince che nel scendere dall'autovettura appena parcheggiata, ella ha avvertito un forte bruciore e dolore alla gamba sinistra, provocati, così come è stato accertato in un secondo tempo, da un piccolo spillo di 2 cm che si trovava su un cappotto, conficcatosi nella coscia sinistra (cfr. doc. 25 e 26). Secondo la giurisprudenza, per classificare l'infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull'evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate dall'infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle lesioni riportate - che costituisce l'uno dei criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità - deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce un'indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF 8C\_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C\_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). Tutto ben considerato - diversamente da quanto pretende il rappresentante dell'insorgente (a suo avviso, si tratterebbe di un infortunio di media gravità in senso stretto - cfr. supra, consid. 1.6.) - il sinistro di cui è rimasto vittima l'assicurata deve essere classificato nella categoria

degli infortuni insignificanti o leggeri . A titolo di confronto, va segnalato che, in una sentenza U 188/04 e U 195/04 del 18 luglio 2005 consid. 4.3, il TF ha proceduto a un'identica classificazione, trattandosi di un caso in cui un'infermiera anestesista si era tagliata il polpastrello del dito medio con un'ampolla. La Corte federale ha per contro giudicato di grado medio, l'infortunio in cui un assicurato aveva subito una severa mutilazione alla sua mano dominante nel tagliare una placca metallica con una sega circolare (cfr. STFA U 25/99 del 22 novembre 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 n. U 449 p. 53). Trattasi di tutta evidenza di un evento ben più grave rispetto a quello accaduto all'insorgente, alla quale è semplicemente penetrato un piccolo spillo nella coscia. In queste condizioni, il TCA concorda con l'amministrazione che ha negato a priori l'adeguatezza del nesso di causalità tra i disturbi di cui soffre l'insorgente e l'evento assicurato (cfr. doc. 119, p. 2; in questo senso, si veda la STF 8C\_406/2022 succitata consid. 4.3 e 4.4: "In queste condizioni, l'infortunio va situato nella categoria di quelli insignificanti o leggeri, sicché non occorre approfondire oltre le relative conseguenze citate dal ricorrente ." – il corsivo è del redattore). In esito a tutto quanto precede, occorre dunque concludere che a far tempo dal 10 settembre 2018 i disturbi neurologici e quelli muscolari non costituivano più una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico accaduto il 4 maggio 2017, di modo che l'CO 1 era legittimata a ritenere estinto da quella data il suo corrispondente obbligo a prestazioni. Stante ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso presentato dall'assicurata respinto. 2.9. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019*, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.